



Decreto Dirigenziale n. 133 del 11/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON D.D. N. 97 DEL 05/04/2012 PER L'IMPIANTO IPPC 1.1 E 6.11 UBICATO IN POMIGLIANO D'ARCO (NA) - VIA EX AEROPORTO SNC. SOCIETA' FENICE S.P.A.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05 da ultimo modificato con D.Lgs 46/2014;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 369 del 18/03/2014 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D. 13 che regola i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. il DPGR n. 88 del 06/04/2016 che conferisce alla dott.ssa Lucia Pagnozzi l’incarico di dirigente ad interim della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 97 del 05/04/2012, che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “Fenice s.p.a.” per l’impianto esistente, elencato nell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 identificato con codice IPPC 1.1, sito in Pomigliano d’Arco (NA) Via ex Aeroporto snc;
- b. che con nota prot. 14-S1-AG-017, acquisita agli atti con prot. 591276 del 08/09/2014, la “Fenice s.p.a.”, in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 46/2014 che ha modificato il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha presentato istanza per l’aggiornamento dell’A.I.A. per la nuova attività 6.11 “*Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un’installazione in cui è svolta un’attività A.I.A.*”, compresa nell’allegato VIII alla parte seconda D.L.gs 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 46/2014. A tale scopo la società ha precisato che nel sito è già presente un TAR la cui autorizzazione agli scarichi è stata rilasciata con Det. N.97 già richiamata nel D.D. n. 97 del 05/04/2012 e che la documentazione tecnica riguardante tale TAR è già contenuta nella suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale;
- c. che la società “Fenice S.p.A.” ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. n. 278237 del 22/04/2016, successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 430875 del 24/06/2016, contenente relazione tecnica sul declassamento della linea di alimento combustibile Caldaia Macchi e con nota acquisita al prot. n. 649746 del 05/10/2016;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico bancario la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta con nota acquisita al prot. 278237 del 22/04/2016;

RILEVATO che la richiesta di modifica si riferisce a:

- Installazione di un nuovo generatore di calore avente potenza termica pari a 8 MW_t;
- Depotenziamento della caldaia Macchi (punto di emissione n.4) da 60 MW_t a 47 MW_t;
- Configurazione di un nuovo assetto dei gruppi elettrogeni di emergenza;

CONSIDERATO

che la modifica richiesta, anche alla luce del D.D. n. 369 del 18/03/2014 e della Relazione Ambientale, è da ritenersi modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Fenice s.p.a." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata - con D.D. n. 97 del 05/04/2012, e di aggiornare lo stesso inserendo anche l'attività 6.11, per l'impianto esistente, elencato nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i già identificato con codice IPPC 1.1, sito in Pomigliano d'Arco (NA) Via ex Aeroporto snc,

sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta del RUP di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Fenice s.p.a." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata - con D.D. n. 97 del 05/04/2012, e di aggiornare lo stesso inserendo anche l'attività 6.11, per l'impianto esistente, elencato nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i già identificato con codice IPPC 1.1, sito in Pomigliano d'Arco (NA) Via ex Aeroporto snc;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 97 del 05/04/2012, nonché della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. n. 278149 del 22/04/2016, successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 430875 del 24/06/2016, contenente relazione tecnica sul declassamento della linea di alimento combustibile Caldaia Macchi e con nota acquisita al prot. n. 649746 del 05/10/2016;

3. **di precisare** che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n.97 del 05/04/2012 alla società "Fenice S.p.A." e modificata con il presente provvedimento, in virtù delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 46/2014 che ha modificato il D.Lgs 152/06 e vista la certificazione UNI EN ISO 14001 di cui è in possesso l'impianto, è soggetta a rinnovo ogni dodici anni, salvo riesame anticipato ai sensi del comma 4 dell'art. 21 octies D.lgs. 152/06, così come sostituito dall'art. 7, comma 7, D.lgs. n. 46/2014;

4. **di precisare** che il nuovo piano di monitoraggio trasmesso dalla società, e acquisito agli atti con prot. n. 649746 del 05/10/2016, sostituisce il piano di monitoraggio dell'impianto allegato al D.D. n. 97 del 05/04/2012. Il rapporto tecnico, che costituisce parte integrante del suddetto provvedimento, s'intende integrato con la relazione tecnica e la relazione ambientale presentate dalla società e acquisite agli atti con prot. n. 649746 del 05/10/2016;

5. **di precisare** altresì che il depotenziamento della caldaia Macchi (punto di emissione n.4) a 47 MW_t deve avere carattere stabile e la potenza termica nominale per tale caldaia può essere aumentata solo previa presentazione di nuova istanza di modifica;

6. **di precisare** che il gestore, nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1, dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al D.D. n. 97 del 05/04/2012, così come integrato,

nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

10. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

11. **di notificare** il presente provvedimento alla "Fenice s.p.a." con sede legale in Rivoli - Torino – Via Acqui, 86;

12. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra (NA), al Comune di Pomigliano d'Arco (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'ASL NA3 Sud, al Consorzio ASI di Napoli e al M.A.T.T.M. ;

13. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania ed alla UOD 40.03.05 per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi